

# PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 397/10<sup>1</sup>

4<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

**Proposta di legge recante: "Interventi di modifica alla legge regionale 11 agosto 2010 n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale).**

## Relazione illustrativa

La legge regionale n. 21/2010 recante: (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) rappresenta lo strumento con cui la Regione Calabria, nell'intento di stimolare il rilancio dell'economia, ha inteso dotarsi di norme atte a dare impulso all'attività edilizia.

Questo ulteriore intervento mira a chiarire la portata normativa di alcune previsioni, oltre che estendere di ulteriori due anni il termine entro cui presentare le istanze per eseguire gli interventi in conformità alla legge.

## Relazione Finanziaria

La presente proposta di legge reca esclusivamente norme di carattere ordinamentale e non reca oneri a carico del bilancio generale della Regione Calabria.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 50046 del 19/12/2018

Classificazione.....2-5.....

**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**  
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**Titolo: “Interventi di modifica alla legge regionale 11 agosto 2010 n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell’attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)”**

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.  
Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata  
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa  
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”  
Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “annuale, P “Pluriennale”.  
Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta oneri finanziari			0,00

**Criteri di quantificazione degli oneri finanziari**

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell’indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

- A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:
- l’utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
  - riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
  - nuovi o maggiori entrate;
  - imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
  - altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
	/	/	/	/
<b>Totale</b>	/	/	/	/

**Proposta di legge recante: “Interventi di modifica alla legge regionale 11 agosto 2010 n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell’attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)”.**

#### **Art. 1**

*(Modifiche agli articoli 4, 4 bis, 5, 6 e 9 ter della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)*

1. All’articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell’attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al secondo periodo della lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 21/2010 sono soppresse le seguenti parole: “, subordinato, in ogni caso al rilascio del permesso di costruire”.

b) Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 21/2010, sono soppresse le parole “, ed è subordinato, in ogni caso, al rilascio del permesso di costruire”.

2. Il numero 1) del comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 21/2010, è così sostituito: “1. 38 mq per unità immobiliare a destinazione d’uso residenziale;”.

3. All’articolo 6 della l.r. 21/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) La rubrica dell’articolo 6 della l.r. 21/2010 è sostituita dalla seguente: “(Ulteriori interventi, condizioni generali, ammissibilità degli interventi e modalità di applicazione)”.

b) Al comma 1 dell’articolo 6, le parole “e 5 possono essere realizzati su immobili, esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 40 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria)” sono sostituite dalle seguenti parole: “, 5, nonché nel presente articolo possono essere realizzati su immobili esistenti, per come definiti tali dal capitolo 8 dell’NTC 2018, alla data del 31 dicembre 2018”.

c) La lettera d) del comma 6 dell’articolo 6 è così sostituita: “d) per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, sono fatti salvi il rispetto delle dotazioni minime degli spazi da destinare a parcheggi, in conformità alle prescrizioni della legge 17 agosto 1942, n. 1150 s.m.i. ed in conformità alla legge regionale 16 aprile 2002 n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria)”.

d) Al comma 9 dell’articolo 6, la parola: “2018” è sostituita dalla parola: “2020”.

e) Al comma 10 dell'articolo 6 della l.r. 21/2010 le parole: “, fatta eccezione degli interventi di ampliamento su edifici plurifamiliari e condomini,” sono soppresse.

f) Al comma 12 dell'articolo 6, le parole: “a partire dal 1° gennaio 2017 ed entro il termine del 31 dicembre 2018” sono sostituite con le parole: “fino al 31 dicembre 2020”.

5. Al comma 1, dell'articolo 9 ter della l.r. 21/2010 le parole: “purché non abbiano avvito l'intervento, possono usufruire dei benefici della presente legge presentando un nuovo progetto.” sono sostituire dalle seguenti: “purché non sia stata inoltrata comunicazione di ultimazione dei lavori, possono usufruire dei benefici della presente legge presentando istanza di variante al progetto ai sensi del dpr 380/2001.”.

## Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.

## Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

BEVACQUA

GRECO


FIRDI S. ANDREA

GALLO

SCALZO
















(ORSODARSO)

